

Corte di Cassazione, Sez. II Penale, Sent. n. 2798 del 21 luglio 2010.

Sul ricorso proposto da XXX N. il XXX

Avverso la sentenza n. 9692/2008 Corte Appello di Roma, del 24/09/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in pubblica udienza del 09/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.

Casucci

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Mura che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito, per la parte civile, l'Avv. XXX che ha concluso come da note scritte che deposita assieme a nota spese;

udito il difensore Avv. XXX che conclude per l'accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24 settembre 2009, la Corte d'Appello di Roma, 2° sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, con la quale l'appellante (...) era stato dichiarato colpevole di tentata rapina aggravata dall'aver commesso il fatto per finalità di discriminazione razziale e di lesioni volontarie gravi (così derubricata l'imputazione sub B) e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed € 1200,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile (...) da liquidare in separato giudizio, con provvisoria di € 20.000,00.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta del sicuro riconoscimento del responsabile dell'aggressione nell'odierno imputato, operato non solo dalla persona offesa ma anche dal teste (...). Sussistevano entrambi i reati, con le aggravanti contestate e ritenute. L'espressione "sporco negro", ripetutamente pronunciata, integrava l'aggravante di cui all'art. 3 legge n. 205/1993. La pena era stata quantificata in misura adeguata alla gravità del fatto e la provvisoria, tenuto conto delle conseguenze sulla salute della persona offesa, non era suscettiva di riduzione.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'appello in relazione alla richiesta di assoluzione dell'imputato perché, in ordine al valore probatorio dell'individuazione non formale di persona, la Corte di appello, se da un lato ha affermato la necessità di riscontri, ha finito poi per conferire esclusivo valore alla sola valutazione dell'attendibilità intrinseca della prova, valutazione che si risolve in un giudizio apodittico; - violazione di legge con riferimento all'art. 628 c.p. perché l'assunto, secondo il quale la violenza sia stata finalizzata all'impossessamento del denaro, è contrastato dalla ricostruzione dei fatti, perché la violenza si configura come mera reazione al rifiuto di consegna del denaro e non è stata dunque preordinata al fine dell'impossessamento. Proprio dalla testimonianza di (...) risulta non esservi stato alcun comportamento minatorio preordinato alla sottrazione; - violazione di legge in ordine alla ritenuta aggravante dell'art. 3 legge 205/2003 per avere la Corte di appello ritenuto che l'espressione "sporco negro" fosse da sola sufficiente ad integrare l'aggravante in parola, laddove essa è da collocarsi nell'ambito della discussione che è sorta tra le parti dopo che la richiesta di denaro era restata inascoltata; - omessa motivazione in ordine al rigetto dell'appello in punto di richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. non essendo ravvisabile alcun nesso teleologico tra il reato di lesioni e quello di tentata rapina; - omessa motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle attenuanti generiche non essendo sufficiente il mero richiamo alla gravità del fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la certezza dell'individuazione del ricorrente come la persona responsabile dei fatti è stata

dalla Corte di appello desunta dall'individuazione personale operata dalla persona offesa, corroborata dalla testimonianza di (...) il quale aveva fornito agli agenti di polizia la dettagliata descrizione delle caratteristiche fisiche (ed i particolari relativi ai tatuaggi) del giovane aggressore, in tal modo consentendo il suo fermo.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, perché la sentenza impugnata, sulla scorta delle concordi testimonianze sia della persona offesa che di (...) ha ricostruito la dinamica della vicenda nel senso che la minaccia prima e la violenza subito dopo erano chiaramente finalizzate all'impossessamento del denaro.

3. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso infondato perché la finalità di discriminazione e di odio razziale è stata correttamente individuata nell'espressione usata ("sporco negro"), in quanto pronunciata in un contesto, ben descritto nella ricostruzione dei fatti, nel quale la pretesa del danaro era collegata alla suddetta ragione discriminatoria. Va invero confermato che "l'aggravante della finalità di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è configurabile quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, al pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza; mentre non ha rilievo la mozione soggettiva dell'agente, né è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulativi, giacché essa varrebbe ad escludere l'aggravante in questione in tutti i casi in cui l'azione lesiva si svolga in assenza di terze persone" (Cass. Sez. 5, 29.10-28.12.2009 n. 49694).

4. E' infondato anche il motivo che denuncia omessa risposta alla specifica doglianza mossa con l'appello finalizzata ad ottenere l'esclusione dell'aggravante del nesso teleologico contestata in relazione al capo B, perché ad essa la sentenza ha risposto allorché ha giustificato il convincimento che non solo la minaccia ma anche la violenza (che ha determinato le gravi lesioni) era finalizzata ad ottenere la consegna del danaro.

5. L'ultimo motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione in relazione alla richiesta delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto svolto in maniera generica perché non da conto delle ragioni per le quali il riferimento alla gravità del fatto non sarebbe idoneo a giustificare il diniego di riduzione della pena, non spiega cioè quali erano stati i motivi posti a fondamento della richiesta, in modo da consentire in questa sede la verifica della sussistenza del denunciato deficit motivazionale.

6. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile (...) che si liquidano come in dispositivo in favore dello Stato, secondo quanto stabilito dall'art. 110 c. 3 d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del grado di parte civile liquidate in favore dello Stato nella misura di € 2.000,00 oltre spese generali IVA e CPA.